

Penale Sent. Sez. 3 Num. 4206 Anno 2018

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udienza: 28/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la ordinanza in data 2.3.2017 del Tribunale di Teramo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 2.3.2017 il Tribunale di Teramo, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da _____, di revoca del decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti alla pena di € 3.810 di multa per il reato di cui all'art.2 l.638/1983 per omesso versamento di trattenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per la mensilità di dicembre 2011 sul presupposto che, benché il reato fosse stato depenalizzato, l'opponente non avesse fornito la prova del mancato superamento delle soglie di punibilità con riferimento alle altre mensilità dell'anno 2011, riguardando la condanna conseguita la sola mensilità di dicembre di quello stesso anno.



Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 666, comma 5, 358 e 673 c.p.p., l'inversione dell'onere probatorio posto a carico dell'imputato che, in palese violazione dei principi sulla ripartizione della prova, viene dal Tribunale gravato dalla dimostrazione della sua non colpevolezza con riferimento a mensilità mai contestategli. Conclusione questa che secondo il ricorrente risulterebbe del tutto illegittima spettando all'autorità inquirente, qualora avesse ravvisato il superamento della soglia di punibilità in relazione all'anno 2011, procedere ad una contestazione in tal senso, ovvero al giudice dell'esecuzione promuovere, nell'esercizio dei poteri istruttori demandatigli dall'art. 666, 5 comma c.p.p., accertamenti al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Il reato di cui all'art.2, comma 1 ed 1-bis l.638/1983, punito con la pena fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, è stato, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, depenalizzato e contestualmente trasformato in illecito amministrativo ove l'omesso versamento delle ritenute non superi l'importo complessivo di € 10.000 annui.

Secondo quanto dispone l'art. 8, comma 1, le disposizioni del suddetto decreto legislativo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso con conseguente pronuncia di proscioglimento con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed eventuale trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tal caso, vertendosi in ipotesi di abolitio criminis, spetta al giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale secondo quanto previsto dall'art. 673 c.p.p. con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Ciò premesso, la depenalizzazione del reato sopravvenuta alla pronuncia del decreto penale di condanna, emesso in data 13.3.2014, ed alla sua successiva irrevocabilità, stante l'importo delle ritenute non versate (€ 3.679,00), ampiamente sotto soglia, imponeva al G.E., investito in sede di incidente di esecuzione del relativo accertamento, un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, senza alcuna rivisitazione del giudizio di merito, tenendo soltanto conto, nell'effettuare l'indagine, della contestazione specifica. La

circostanza che la norma incriminatrice in esame non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività, quand'anche consentisse al Tribunale di Teramo una verifica estesa all'intera annualità cui è riferita la mensilità evasa in conformità alla soglia di punibilità fissata per tutto l'arco annuale, imponeva allo stesso giudice dell'esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen., accertare se sussistessero nella fattispecie, già giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità), utilizzando nell'ambito di una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito, elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, fossero, alla luce del diritto sopravvenuto, divenuti determinanti per la decisione sull'imputazione contestata. Nessuna inversione dell'onere probatorio è, per contro, autorizzata dall'intervenuta parziale depenalizzazione dell'art. 2 l.638/1983, gravando comunque sull'organo dell'accusa la contestazione in ordine ad eventuali ulteriori mensilità rimaste inevase che determinino il superamento della soglia di punibilità riferito all'annualità in contestazione.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Teramo che dovrà, uniformandosi ai principi sopra enunciati, procedere a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Teramo per nuovo esame

Così deciso il 28.11.2017

